PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. **273** *Data* **20/12/12**	**OGGETTO**: Approvazione tariffe e rimborsi spesa per ispezioni sugli impianti termici (L.10/91 - D. Lgs. 192/2005 - L.R. n. 9/2008 - DGRM.n. 1837/2008).

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **15.30** in **Palazzo San Filippo Sala Giunta**, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la **GIUNTA PROVINCIALE.** Risultano presenti alla discussione del presente punto i Signori:

1. CELANI PIERO	**Pres. Prov.**
2. PIUNTI PASQUALINO	**Vice Pres.**
3. ALLEVI PASQUALE	**Assessore**
4. ANTONINI ANDREA MARIA	**Assessore**
5. CRESCENZI VITTORIO	**Assessore**
6. OLIVIERI FILIPPO	**Assessore**
7. PETRUCCI ALEANDRO	**Assessore**

Sono assenti:

1. GABRIELLI BRUNO	**Assessore**
2. MARIANI GIUSEPPE	**Assessore**

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Gracco Vittorio Mattioli**

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto:

Copyright © 2020 Elsevier Inc. All rights reserved.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIMBORSI SPESA PER ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI (L.10/91 – D.Lgs.192/2005 – L.R. n.9/2008 – DGRM. N.1837/2008)

VISTI:

- **la Legge 9 gennaio 1991, n. 10** recante "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" ed, in particolare, il suo art. 31 comma 3, che attribuisce ai Comuni con più di 40.000 abitanti ed alle Province, per la restante parte del territorio, la competenza per le verifiche ed i controlli sugli impianti termici siti nei rispettivi territori, ai fini dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, *con oneri a carico degli utenti*;
- **il D.Lgs n.112/98**, che all'art. 31 commi 1) e 2 lettera c) recita: "1. *Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale*";
- **il D.Lgs. 192 del 19/08/2005** recante "*Attuazione della direttiva 200/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 ed in particolare, il suo art. 9, il quale al comma 2 prevede: "*le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica,* ***privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali*** *..omissis..*";

VISTA E RICHIAMATA la Legge regionale Marche n. 9 del 27 maggio 2008, recante *Disposizioni in materia degli impianti termici degli edifici*;

VISTI ALTRESI':

- il **D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412**, modificato dal **D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551**, recante *Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;*
- **l'Allegato L al D.Lgs n. 192/2005 e l'allegato I del D.P.R. n. 412/1993** recanti disciplina dei requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche su impianti termici;
- la **Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1837 del 15.12.2008** recante *Criteri in materia di controlli e verifiche sugli impianti di climatizzazione invernale degli edifici in attuazione della L.R. Marche n. 9/2008*;
- la **Deliberazione di Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 90 del 16/03/2009** con cui è stato stabilito tra l'altro:
  1. "di dare attuazione alla L.R. n.9/2008 ed alla relativa Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008 e di dare avvio pertanto alla nuova fase di autodichiarazione impianti termici 2009-2010..omissis..";
  2. "di adottare lo schema di Protocollo d'intesa e gli altri allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008 tra la Provincia e le Associazioni di categoria,

esteso anche alle Associazioni dei consumatori, contenente i criteri e le modalità per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici in attuazione al D.Lgs. 192/2005 e s. m. i. ed alla L.R. n.9/2008";

RICHIAMATA la **deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 13/09/2012**, con la quale, (al punto II) è stato stabilito, in particolare: *"di adeguare le tariffe vigenti in maniera univoca e concorde tra gli Enti convenzionandi, nel rispetto dei principi di precauzione, quindi, di copertura dei costi del servizio ispettivo ed i livelli minimi praticati in ambito regionale, prevedendo, pertanto, una tariffa non inferiore a 70 Euro per le ispezioni relative ad impianti non autocertificati con potenza nominale minore di 35kW, e con aumento contenuto entro 10 Euro rispetto al piano tariffario approvato e vigente per la Provincia di Ascoli Piceno per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW, prevedendo scaglioni di importo in linea con le previsioni del restante territorio regionale;"*

RICHIAMATO il **Protocollo di intesa, siglato il 12.10.2012** tra i rappresentanti della Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno ed il Comune di San Benedetto del Tronto, in esecuzione della deliberazione di giunta provinciale n. 192/2012, con il quale è stato assunto l'impegno congiunto di:
- adeguare il piano tariffario vigente per le ispezioni onerose (a carico cioè dei soggetti NON AUTODICHIARATI) ai livelli praticati in ambito regionale, nel rispetto dei principi di equa ripartizione dei costi ispettivi tra la popolazione, di precauzione e copertura dei costi del servizio ispettivo;
- prevedere univoche condizioni di esazione ed, in particolare, esenzioni/riduzioni per le fasce deboli/disagiate della popolazione, destinando le economie derivanti dagli incassi, introitati tramite le tariffe ispettive ed i corrispettivi delle autodichiarazioni-bollini verdi, anche a copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle esenzioni e delle predette riduzioni;

VISTA E RICHIAMATA la **deliberazione di Consiglio Provinciale n.37 del 15/11/2012**, con la quale:
- è stato approvato lo schema di convenzione di funzioni tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno ed il Comune di San Benedetto del Tronto per l'avvio della procedura aperta di gara congiunta, volta alla selezione del soggetto affidatario del servizio ispettivo sugli impianti termici;
- è stato approvato il *Regolamento Provinciale* recante *disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*,
- si è demandato *"alla Giunta Provinciale, ...omissis....l'approvazione delle tariffe ispettive, in esecuzione dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici, e delle eventuali esenzioni per le fasce più deboli della popolazione"*.

POSTO CHE per il combinato disposto degli articoli 42, 48 e 149 D.Lgs n. 267/2000, - in esecuzione degli atti sopra richiamati, ed in particolare della deliberazione di Consiglio Provinciale n.37/2012, della deliberazione di Giunta Provinciale n. 192/2012, al fine di consentire il tempestivo avvio della procedura di gara in ottemperanza anche alle previsioni della convenzione di funzioni approvata con la sopra citata deliberazione consiliare,- si rende necessario procedere *presso questo organo esecutivo*, all'approvazione definitiva delle tariffe ispettive per gli impianti termici non autocertificati, la cui quantificazione dovrà garantire la copertura dei costi del servizio, il rispetto delle

previsioni di cui all'articolo 31 comma 3 L n. 10/1991 ed all' articolo 9 comma 2 D.Lgs n. 192/2005 ed il rispetto dei principi fissati nel *Regolamento di disciplina del servizio ispettivo approvato dal Consiglio provinciale;*

TENUTO CONTO delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2007 , il quale impone di approvare le tariffe ed aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (indi **il 31.12.** per gli enti locali) perché abbiano effetto **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;**

TENUTO CONTO, per quanto alla disciplina delle tariffe ispettive per impianti non autodichiarati, che presso la Provincia di Ascoli Piceno sono ad oggi applicate le seguenti tariffe vigenti già dall'anno 2001 le tariffe ispettive attualmente applicabili sono rimaste quelle approvate con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 270/2001, esattamente:

- impianti termici con potenza nominale minore di 35 kW	Euro 50,00
- impianti termici con potenza nominale compresa tra i 35kW ed i 116 kW.....	Euro 100,00
-impianti termici con potenza nominale maggiore di 116 kW e minore di 232 kW...	Euro 130,00
- impianti termici con potenza nominale pari o maggiore di 232 kW.....	Euro 160,00

CONSIDERATO CHE la quasi totalità degli impianti termici ubicati nel territorio di questo Ente risulta di tipo "unifamiliare" con potenza inferiore ai 35 KW;

CONSIDERATO INOLTRE CHE le tariffe applicate nel resto della Regione Marche dagli Enti territoriali competenti per il servizio ispettivo si attestano, per quanto, agli impianti con potenza nominale minore dei 35 kW tra **Euro 67,14 ed Euro 90,00**;

CONSIDERATO l'indirizzo fornito già dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 192/2012 e del Protocollo di intesa siglato il 12.10.2012 tra gli Enti aderenti alla convenzione di funzione di cui sopra, ovverosia, di "*adeguare le tariffe vigenti in maniera univoca e concorde tra gli Enti convenzionandi, nel rispetto dei principi di precauzione, quindi, di copertura dei costi del servizio ispettivo ed i livelli minimi praticati in ambito regionale, prevedendo, pertanto,* ***una tariffa non inferiore a 70,00 Euro per le ispezioni relative ad impianti non autocertificati con potenza nominale minore di 35kW****, e* ***con aumento contenuto entro 10,00 Euro rispetto al piano tariffario approvato e vigente per la Provincia di Ascoli Piceno per impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW****, prevedendo scaglioni di importo in linea con le previsioni del restante territorio regionale";*

VISTI gli articoli 7, 13 comma 6, 15, 16 del Regolamento provinciale di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici;

Art. 7 - Tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della L. n. 10/1991 e dell'art.5 della L.R. n.9/2008 l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico.

2. La Provincia di Ascoli Piceno assicura che la copertura dei costi relativi al servizio ispettivo avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini in conformità dell'articolo 9 del D.Lgs n. 192/2005.

3. Nell'osservanza della L.R. Marche n. 9/2008, per gli impianti regolarmente autodichiarati l'ispezione è gratuita; per gli impianti NON autodichiarati per il biennio di riferimento, ai sensi della L.R. n.9/2008 e D.G.R.M. n.1837/2008, l'ispezione rimane invece onerosa.

4. Se all'atto del controllo l'unità immobiliare risulta sprovvista di impianto termico, così come definito dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e dall'articolo 1 del presente Regolamento, ovvero se l'impianto termico risulta disattivato secondo quanto stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, verrà redatto un verbale a puro scopo di censimento, che non comporterà alcun onere a carico dell'utente.

5. Le tariffe e gli oneri dovuti per le ispezioni vengono determinate con deliberazione di Giunta provinciale, suddivise per scaglioni in base alla potenza dell'impianto termico.

6. Per ogni mancata verifica, nel caso di accesso negato ed in caso di assenza dell'utente a partire dalla 1° Racc. A.R. di avviso verifica, è dovuto dall'utente un rimborso spese nella misura determinata dalla Giunta provinciale.

7. Gli oneri di cui al presente articolo potranno essere aggiornati dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita

8. Gli impianti termici con generatori di calore modulari sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli focolari.

9. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere l'ispezione del proprio impianto termico. La richiesta è formulata per iscritto ed il costo degli accertamenti ed ispezioni su richiesta è posto completamente a carico dei richiedenti. La suddetta ispezione non equivale e non sostituisce gli adempimenti di controllo e manutenzione sugli impianti termici previsti dalla Legge a carico del responsabile dell'impianto.

10. In caso di richiesta di verifica dell'impianto termico da parte dell'utente i costi sono determinati in relazione alle tariffe applicabili per l'ispezione degli impianti NON autodichiarati.

11. Nessun importo deve essere versato a nessun titolo al personale incaricato dell'ispezione dell'impianto termico.

Art. 13
Adempimenti conseguenti alla ispezione-Esito della verifica

6. Decorsi inutilmente i termini per la messa a norma dell'impianto, il verificatore provvederà alla ripetizione dei controlli sugli impianti termici, per i quali non sia pervenuta alcuna documentazione comprovante la messa a norma. La mancata comunicazione e/o sostituzione del generatore di calore, nonché, il mancato adempimento alle prescrizioni imposte dall'ispettore incaricato delle verifiche sugli impianti termici, entro il termine all'uopo assegnato, comporta altresì l'avvio della procedura sanzionatoria, nonché il pagamento della tariffa ispettiva, da valere anche a carico dei responsabili degli impianti autodichiarati e risultati alla prima visita ispettiva non a norma.

...omissis...

Art. 15
Negato accesso-Assenza

1. Nel caso di dissenso da parte dell'occupante l'unità immobiliare a far accedere il verificatore all'impianto o in caso di mancata reperibilità all'atto dell'ispezione, si invierà una seconda comunicazione con Racc.A.R., nella quale si inviterà il dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui

all'art.340 codice penale e della possibilità di applicazione dell'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, che cita espressamente: "Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n.10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n.10/91".

2. Qualora l'occupante persista nel suo rifiuto all'accesso, l'ispettore redigerà apposito rapporto di prova che verrà trasmesso in copia al Sindaco.

3. Al 2° rifiuto di accesso o in caso di persistente assenza (2 assenze) verrà effettuata contestuale comunicazione con racc.A.R. all'Azienda distributrice del gas per l'eventuale sospensione della fornitura del gas in attuazione all'art.16 comma 6 del D.Lgs. n.164/2000 e per conoscenza all'utente interessato.

4. Per ogni mancata verifica, nel caso di accesso negato ed in caso di assenza dell'utente a partire dalla 1° Racc. A.R. di avviso verifica, è dovuto il rimborso spese per impedita verifica di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 16-Pagamento del costo della ispezione

1. Il responsabile dell'impianto termico oggetto di verifica tenuto al pagamento della tariffa ispettiva dovrà effettuare il pagamento dovuto su apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Amministrazione provinciale, entro 30 giorni a partire dalla data dell'ispezione stessa.

2. Nel medesimo termine decorrente dalla apposita comunicazione sono versati gli oneri dovuti a titolo di rimborso spese ai sensi degli articoli 7 e 15 del presente regolamento (negato accesso, assenza ingiustificata ecc...).

3. Nel caso in cui, nei termini concessi, l'utente non avesse adempiuto al pagamento, si procederà alla riscossione coattiva delle somme non versate (cfr. Risoluzione n. 186/G del 06/12/2000, prot. 2000/183891 del Ministero delle Finanze e ss.mm. ed ii).

4. La Provincia di Ascoli Piceno si riserva comunque la facoltà di inviare al soggetto inadempiente apposita lettera raccomandata di sollecito pagamento e di provvedere alla eventuale procedura di recupero crediti prima di procedere alla messa a ruolo effettiva.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover procedere ad un adeguamento delle tariffe vigenti, alla rideterminazione anche degli scaglioni e fasce di applicazione tariffaria, in considerazione del fatto che:

a)- nel restante territorio regionale le tariffe ispettive, ormai, si attestano su importi notevolmente superiori a quelli vigenti nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno;

b)- il costo per le ispezioni d'ufficio su impianti non autodichiarati, ha quale effetto indiretto la spinta verso l'autocertificazione degli impianti termici, le cui ispezioni d'ufficio risultano senza oneri per l'utenza, *in linea con gli obiettivi della Legge vigente*;

c)- la permanenza delle tariffe nelle quantificazioni vigenti non consentirebbe la copertura dei costi del servizio ispettivo, sia esso affidato *esternamente* che gestito *direttamente* dall'Ente

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare le tariffe ispettive ed i rimborsi spesa in esecuzione della **deliberazione di Consiglio Provinciale n.37 del 15/11/2012** nell'osservanza del *Regolamento di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici*, nei termini seguenti:

1	Impianti termici (di potenza inferiore, uguale o superiore a 35 kW) regolarmente **AUTODICHIARATI**	Gratuito per l'utente
2	Impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 70,00
3	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 35 kW e < a 116 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 110,00
4	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 116 kW e < a 350 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 140,00
5	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 350 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 170,00
6	Per ogni **generatore di calore aggiuntivo** **NON AUTODICHIARATO**	Euro 70,00
A	**RIMBORSO SPESE** per mancata verifica in caso di accesso negato, assenza dell'utente preavvisato a partire dalla I° Raccomandata A/R	Euro 35,00

DATO ATTO CHE:

- le suddette tariffe avranno vigore a far data **dal 01.01.2013** e potranno essere aggiornate con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale all'indice Istat FOI;
- le tariffe ispettive ed i rimborsi spesa, sopra citati vanno accertati ed introitati alla Risorsa di Entrata Cap.n.735 "*L.10/91 e DPR.412/93 proventi da accertamento di stato di manutenzione ed esercizio impianti termici*" dei Bilanci di previsione di competenza (a finanziamento del corrispondente Capitolo di Spesa n.1383);

CONSIDERATA l'opportunità, in ragione degli indirizzi forniti dal Consiglio provinciale e con il Protocollo di Intesa di cui sopra, di garantire il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, mediante le seguenti misure:

A)- ESENZIONE

I responsabili di impianti termici sottoposti a verifica, che non hanno provveduto ad effettuare l'auto dichiarazione *sono esentati* dal pagamento degli oneri e tariffe connesse al controllo ispettivo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a)- impianto termico di potenza inferiore ai 35 kW;

b)- reddito familiare annuo ISEE non superiore al valore annuo dell'assegno sociale e comunque < 5.000,00 Euro *(riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta);*

c)- produzione *entro il termine per effettuare il pagamento* dei costi ispettivi, di documentazione probante l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii. attestante il ricorrere delle condizioni di cui ai superiori punti a) e b), recante le informazioni necessarie per la VERIFICA della situazione economica del nucleo familiare, nonché specifica dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza che possono essere eseguiti su istanza dell'Ente controlli nei suoi confronti e del nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

B)- RATEIZZAZIONE

È ammessa la rateizzazione degli oneri e delle tariffe ispettive - dietro espressa richiesta *entro il termine per effettuare il pagamento* e senza ulteriori aggravi di spesa- *in tre rate mensili* per nuclei familiari per i quali sia documentabile un reddito familiare annuo (Indicatore ISEE-*riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta)* compreso fra 5.000,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro, secondo le modalità di presentazione della domanda indicate al superiore punto A)-c).

C)- DIRETTIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CASO DI SOGGETTI ANZIANI-DISABILI

In caso di impianti termici ubicati in unità immobiliari possedute da anziani o da diversamente abili aventi, a seguito di ricovero *permanente*, domicilio o residenza presso istituti di ricovero o sanitari rilevabile dagli archivi anagrafici del Comune di riferimento o attraverso documentazione equipollente rilasciata dall'istituto di ricovero- a condizione che la abitazione non risulti locata o ceduta ad altro titolo a terzi e non risultino ivi domiciliati altri soggetti- non si procederà ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e comma 4 del Regolamento di disciplina degli impianti termici all'esazione del rimborso spesa ed all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'erogazione del gas, bensì al mero aggiornamento del catasto degli impianti termici.

VISTO l'articolo 5 L. n. 214/2011 a mente del quale:

"Art. 5. Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

*1. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, **entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore**, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. **Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso**. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione."*

DATO ATTO CHE il decreto attuativo della L n. 214/2011 non risulta ancora adottato;

CONSIDERATO CHE le fasce di esenzione e le agevolazioni sopra indicate - che si intende concedere con riferimento alle tariffe ed oneri ispettivi- comprendono un numero contenuto di famiglie residenti nel territorio di competenza, con prevedibile possibilità di copertura *della minore entrata* al Bilancio provinciale attraverso le economie derivanti dal ribasso d'asta che potrà essere offerto in sede di gara dall'affidatario del servizio, ciò che rende prevedibile la garanzia di copertura dei costi complessivi del servizio nonostante la fruibilità della esenzione;

CONSIDERATO INOLTRE, per quanto riguarda l'ipotesi della *rateizzazione*, che la stessa non incide sulla misura dell'entrata da introitare, bensì solo sulle tempistiche di introito delle stesse, non producendo per l'effetto alcuna interferenza rispetto alle dinamiche entrate-costi del servizio ispettivo a carico del Bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE, in ragione dell'evoluzione del servizio e della assegnazione della gestione delle esenzioni a questo organo esecutivo da parte del Consiglio provinciale, le condizioni di esenzione potranno essere rimodulate con successivo atto della Giunta provinciale al fine di garantire la copertura dei costi del servizio ed al fine di uniformare la stessa disciplina alla normativa statale eventualmente sopravvenuta in tema di ISEE ex L 214/2011;

RITENUTO di procedere in conformità;

Tutto ciò premesso, si propone di deliberare quanto segue:

1. Di approvare le seguenti tariffe per *ispezioni* sugli impianti termici ed i rimborsi spesa connessi, **da valere a partire dal 1 gennaio 2013:**

1	Impianti termici (di potenza inferiore, uguale o superiore a 35 kW) regolarmente **AUTODICHIARATI**	Gratuito per l'utente
2	Impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 70,00
3	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 35 kW e < a 116 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 110,00
4	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 116 kW e < a 350 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 140,00
5	Impianti termici con potenza nominale ≥ a 350 kW **NON AUTODICHIARATI**	Euro 170,00
6	Per ogni **generatore di calore aggiuntivo** **NON AUTODICHIARATO**	Euro 70,00
A	**RIMBORSO SPESE** per mancata verifica in caso di accesso negato, assenza dell'utente preavvisato a partire dalla I° Raccomandata A/R	Euro 35,00

2. Di rammentare che ai sensi del vigente Regolamento di *disciplina delle ispezioni sugli impianti termici*, le tariffe sopra indicate sono dovute anche in caso di visita di controllo che segue alla *mancata comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto ispezionato nei termini concessi.* Il pagamento della tariffa ispettiva, vale anche a carico dei responsabili degli impianti autodichiarati, per le visite successive di controllo nel caso in cui non sia pervenuta alcuna documentazione comprovante l'adeguamento imposto dall'ispettore e risultati alla prima visita ispettiva non a norma;

3. Di garantire il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, - salvo quanto sarà previsto con DPCM in attuazione dell'articolo 5 L n. 214/2011- mediante la previsione delle seguenti misure ed agevolazioni da applicare con riferimento agli oneri ispettivi ed alle superiori tariffe ispettive:

A)- ESENZIONE

I responsabili di impianti termici sottoposti a verifica, che non hanno provveduto ad effettuare l'auto dichiarazione *sono esentati* dal pagamento degli oneri e tariffe connesse al controllo ispettivo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a)- impianto termico di potenza inferiore ai 35 kW;

b)- reddito familiare annuo ISEE non superiore al valore annuo dell'assegno sociale e comunque < 5.000,00 Euro *(riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta);*

c)- produzione *entro il termine per effettuare il pagamento* dei costi ispettivi, di documentazione probante l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii. attestante il ricorrere delle condizioni di cui ai superiori punti a) e b), recante le informazioni necessarie per la VERIFICA della situazione economica del nucleo familiare, nonché specifica dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza che possono essere eseguiti su istanza dell'Ente controlli nei suoi confronti e del nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

B)- RATEIZZAZIONE

È ammessa la rateizzazione degli oneri e delle tariffe ispettive - dietro espressa richiesta *entro il termine per effettuare il pagamento* e senza ulteriori aggravi di spesa- *in tre rate mensili* per nuclei familiari per i quali sia documentabile un reddito familiare annuo (Indicatore ISEE-*riferito all'anno precedente rispetto a quello della richiesta)* compreso fra 5.000,00 Euro e fino a 20.000,00 Euro, secondo le modalità di presentazione della domanda indicate al superiore punto A)-c).

C)- DIRETTIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN CASO DI SOGGETTI ANZIANI-DISABILI

In caso di impianti termici ubicati in unità immobiliari possedute da anziani o da diversamente abili aventi, a seguito di ricovero *permanente*, domicilio o residenza presso istituti di ricovero o sanitari rilevabile dagli archivi anagrafici del Comune di riferimento o attraverso documentazione equipollente rilasciata dall'istituto di ricovero- a condizione che la abitazione non risulti locata o ceduta ad altro titolo a terzi e non risultino ivi domiciliati altri soggetti- non si procederà ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e comma 4 del Regolamento di disciplina degli impianti termici all'esazione del rimborso spesa ed all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'erogazione del gas, bensì al mero aggiornamento del catasto degli impianti termici.

4. Di dare atto che la copertura dei costi del servizio ispettivo,- nonostante le minori entrate derivanti dall'ammissione all'esenzione di cui al superiore punto 3-A) e l'agevolazione di cui al punto 3-C), - potrà essere garantita, in ragione delle prevedibili economie conseguenti alla differenza contabile tra i costi del servizio ispettivo- in

ragione del prevedibile ribasso d'asta praticato dall'affidatario del servizio ispettivo in sede di gara ad evidenza pubblica – e l'introito dei bollini verdi e delle tariffe da parte dell'utenza onerata a vantaggio diretto dell'Ente- mediante la disponibilità di cui Capitolo di Spesa n. 1383 del Bilancio di previsione di competenza e con l'introito delle tariffe ispettive, oneri connessi e bollini verdi alla collegata Risorsa di Entrata Cap.n.735 "*L.10/91 e DPR.412/93 proventi da accertamento di stato di manutenzione ed esercizio impianti termici*" *dei Bilanci di previsione di competenza* (coll. Capitolo di Spesa- n.1383);

5. Di introitare le tariffe ispettive ed i rimborsi spesa sopra citati, pertanto, alla Risorsa di *Entrata Cap.n. 735 "L.10/91 e DPR.412/93 proventi da accertamento di stato di manutenzione ed esercizio impianti termici"* dei Bilanci di previsione di competenza a finanziamento del collegato capitolo di spesa.

Propone altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 D.Lgs n. 267/2000, in considerazione dell'urgente necessità di definizione delle procedure di svolgimento del servizio ispettivo.

Ascoli Piceno, lì 14 DIC 2012

L'istruttore direttivo
F.to Geom. Simone De Santis

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale – CEA - Rifiuti – Energia - Acque
F.to Dr. Giuseppe Serafini

GS/sds

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

LA GIUNTA PROVINCIALE

- **VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

- **RITENUTO** di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

- **ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale CEA Rifiuti Energia Acque, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, così formulato "*favorevole*";

- **ACQUISITO** il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, così formulato "*"favorevole";*

Con votazione che dà il seguente risultato:

"UNANIME"

D E L I B E R A

di **approvare** la proposta di deliberazione sopra descritta.

Con successiva votazione che dà il seguente risultato:

"UNANIME"

Il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**.

GS/sds

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE TARIFFE E RIMBORSI SPESA PER ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI (L.10/91 – D.Lgs.192/2005 – L.R. n.9/2008 – DGRM. N.1837/2008)

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE – CEA - RIFIUTI – ENERGIA - ACQUE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

17 DIC. 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Dirigente Servizio
Tutela Ambientale - CEA
Rifiuti - Energia - Acque
(Dott. Giuseppe Serafini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

17/12/2012 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Proposta approvata da GIUNTA/~~CONSIGLIO~~

Documento allegato alla corrispondente deliberazione

N. 273 del 20 DIC 2012

Allegato alla delibera di Giunta Provinciale
n° 273 del 20-12-12
e composto di n° 1 pagine.

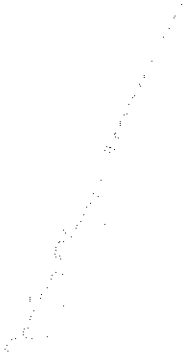

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 1 di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale **Il Presidente**

F.to Dott. Gracco Vittorio Mattioli *F.to* Ing. Celani Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno 16 GEN 2013 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Ascoli Piceno, lì 16 GEN 2013

Il Segretario Generale
F.to Dott. Gracco Vittorio Mattioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione,

☒ è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2012
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , c. 4, D.Lgs. 267/2000)

ovvero

☐ diverrà esecutiva il giorno ##########
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, lì 16 GEN 2013

Il Segretario Generale
F.to Dott. Gracco Vittorio Mattioli

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, lì 16 GEN 2013

Il Segretario Generale
Dott. Gracco Vittorio Mattioli